



# COMUNE DI BARLETTA

## Deliberazione della Giunta Municipale

N. 1113-

OGGETTO: DELIB. N°908 DEL 23/10/74: VARIANTE AL P.R.G. PER LA ZONA MERCEOLO-  
GICA ARTIGIANALE - CONTRODEDUZIONI NOTA REGIONALE. =

L'anno millenovecentosettantasei addì diciassette del mese di settembre  
alle ore , in Barletta, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale, previo invito scritto ad ogni  
componente, per trattare vari argomenti fra cui quello sopra indicato.

Presiede l'adunanza il sig. Prof. Armando Messina

Sindaco - presidente.

Assessori presenti n. 6 Assessori assenti n. 1

### Prospetto degli Assessori

Pres. Ass.

### PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA'

Tit. Sez. Rubr. Cap.

Denominazione:

Somma prevista in Bilancio aumentata o  
diminuita per variazioni o storni L.

Somme pagate o impegnate L.

Somma disponibile L.

Impegno della presente L.

Rimanenza disponibile L.

IL RAGIONIERE CAPO

1. MESSINA prof. Armando	ass. anziano	"
2. BORGIA avv. Francesco	» delegato	"
3. FREZZA ing. Michele	» effettivo	"
4. LIONETTI ing. Gabriele	» »	"
5. CITO avv. Francesco	» »	"
6. LAROSA avv. Nicola	» »	"
7. DIVICCARO prof. Giuseppe	» supplente	"
8. FIORELLA sig. Nicola	» »	"

Poichè gli intervenuti sono 7 la seduta è legale.

Assiste il Sig. Dott. Spiridione Filograsso Segretario Generale del Comune.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.908 del 23/10/74 questo Comune adottò una variante alla rete viaria della zona merceologica artigianale prevista nel P.R.G.; che l'Ufficio Urbanistico dell'Assessorato all'Urbanistica ed all'assetto del Territorio della Regione Puglia con relazione 1146 del 5/4/76 ha dato parere favorevole con suggerimenti e prescrizioni, fatti propri dalla Giunta Regionale con atto n.3239 del 24/5/76;

Che ai sensi dell'art.10 della legge 17/8/1942 n.1150, modificata dalla legge 6/8/1967 n.765, il Consiglio Comunale deve adottare le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio Urbanistico e poiché detti termini stanno per scadere, mentre non si prevede la data di riunione del Consiglio Comunale, é necessario che il provvedimento di controdeduzioni venga adottato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art.140 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n.148; Tanto premesso, si osserva:

-la facoltà dell'Ente Regione di proporre "modifiche" al progetto di variante al P.R.G. deve ritenersi limitata al solo "oggetto" della variante stessa, la quale non può -invece- essere solo l'occasione per introdurre altre e diverse varianti al P.R.G.. Orbene si sottolinea che la variante proposta dal Comune di Barletta ha ad oggetto solo la viabilità della zona merceologica, con la precisazione delle progressive chilometriche sulla SS.16, per cui non pare che sia consentito all'Ente Regione cogliere occasione dall'esame di tale progetto per proporre la introduzione di una normativa che con la viabilità di quella zona non ha nulla a che vedere. Tanto più che, per quanto é dato di dedurre dal rilievo che detta normativa andrebbe introdotta dopo gli artt.16 "ZONA INDUSTRIALE" 17 "ZONA MERCEOLOGICA ARTIGIANALE" e 18 "ZONA PER PICCOLE INDUSTRIE" del P.R.G., essa si riferirebbe non unicamente alla "zona merceologica", la cui viabilità si vuol solo variare da parte del Comune di Barletta, ma anche alla "zona industriale" e a quella "per piccole industrie".

-Inoltre, rilevato che il P.R.G. di Barletta é stato approvato con D.M. III PP. 30/9/1971 n.4844 e quindi sotto l'impero delle norme legislative ancora vigenti, voler solo ora introdurre l'obbligo del piano particolareggiato del piano di lottizzazione o del piano quadro per le edificazioni nelle zone merceologica, industriale e per piccole industrie, costituisce innovazione sostanziale, tale da mutare le caratteristiche essenziali ed i criteri di impostazione del piano vietati a norma dell'art.3 Legge 6/8/67 n.765 e non resa necessaria e neppure utile da alcuna nuova disposizione di legge.

Infatti la normativa del P.R.G. vigente é perfettamente conforme al dettato dell'art.17 cit. legge n.765 del 1967 che impone in piano particolareggiato e la lottizzazione convenzionata solo per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area fabbricabile, mentre nelle zone di cui ci occupiamo é consentito costruire secondo un rapporto massimo sempre inferiore a 3 mc./mq. Lo stesso Ufficio Urbanistico, peraltro, nella relazione N.1146 del 5/4/76 con cui ha proposto la modifica al P.R.G., riconosce che "per quanto attiene la prescrizione di cui all'art.5 del D.M. 2/4/68 nella zona che prevede la distanza minima dai confini in m.5, la distanza minima dagli assi stradali in m.20, e l'indice massimo di fabbricabilità territoriale in 2 mc./mq., indici e parametri, questi, comportanti una disponibilità

1779 77  
31137

# REGIONE PUGLIA

Sezione Decentrata Provinciale di Controllo  
sugli Atti degli Enti Locali  
BARI

Bari, il 29 FEB 1980 19

Al SIG. SINDACO  
COMUNE DI



UFFICIO .....  
Prot. N. 2348/4503  
Allegati N. ....  
Ris. di foglio N. .... del .....

BARILETTA

**OGGETTO:** COMUNE DI BARILETTA = DELIBERA N.1113 DEL 17/9/1976 E N.551 (di ratifica) DEL 9/10/1976;" Variante al P.R.G. per la zona merceologica artigianale "

Si comunica, ad ogni effetto, che questa Sezione Provinciale di Controllo, in merito alla delibera indicata in oggetto, nella seduta del 29 FEB 1980, ha adottato il seguente provvedimento:

" " P R E N D E A T T O " " per quanto di competenza. =

IL PRESIDENTE

F.to: Avv. Angelo PASTORE

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. Paolo Martino



P.C.C.  
IL SEGRETARIO  
(Dr. P. MARTINO)

6/8/80  
5169

per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi -nel lotto- superiore al 50% dell'area a disposizione, e per tanto ampiamente soddisfacente ai fini della prescrizione anzidetta", così come, peraltro, risulta dalla verifica degli standards eseguita in sede di approvazione del P.R.G..

Infine si osserva:

- a) -le zone merceologiche, industriale e per piccole industrie sono ormai edificate mediamente al 75%;
- b) -i disordinati insediamenti i quali, nella sola "zona merceologica", hanno imposto di variare la viabilità, sono quasi tutti antecedenti al P.R.G.;
- c) -già autonomamente il Comune di Barletta, per salvaguardare gli interessi pubblici ha negato la propria autorizzazione ad alcuni nuovi insediamenti richiedendo la redazione di un progetto di lottizzazione, inoltre, prima del rilascio delle licenze edilizie nelle zone in oggetto, l'Amministrazione impone, a norma di legge, il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la cessione dei suoli necessari per il conseguimento di pubbliche finalità, l'asservimento delle aree ed il vincolo di destinazione con atto pubblico registrato e trascritto;
- d) -pur riconoscendo la validità; in linea di principio, delle osservazioni dell'Ufficio Urbanistico, l'Amministrazione Comunale ritiene che attualmente l'introduzione della proposta normativa, dato il pressoché totale esaurimento delle aree ancora edificabili non consentirebbe, comunque, in concreto, il perseguimento di quelle finalità che con la proposta modificata si vogliono raggiungere. L'Amministrazione Comunale, ritiene invece, di dover accogliere gli utili suggerimenti dell'Ufficio Urbanistico con temporaneamente all'ormai prossima estensione delle zone in questione; i voti unanimi, resi per alzata di mano e con i poteri del Consiglio, in via d'urgenza, salvo ratifica,

#### D E L I B E R A

controdedurre alle prescrizioni suggerite dall'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia, in ordine alla variante proposta al P.R.G. di questa Città con deliberazione del Consiglio Comunale N.909 del 23/10/74, riguardante la rete viaria della zona merceologica artigianale con le osservazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte. Di far noti all'Autorità di Controllo perché la sopracitata deliberazione venga approvata con cortese sollecitudine per la definitiva sistemazione della zona interessata.

DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale nella sua prossima riunione.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L' ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(FIRMA)

(MESTRATA)

(FILOGRASSO)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio nel giorno festivo 19/9/1976

~~con~~  
senza opposizioni;

è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

al 20/9/1976 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9-6-1947, n. 530.

il 20/9/1976

IL SEGRETARIO GENERALE



VISTATA per presa d'atto dalla  
Sez. Prov. di Controllo nell' seduta  
del 29/11/80 al n° di prot. 368/4403  
ripubblicata per la durata di 15  
giorni dal 19/9 al 29/9, ai  
sensi della legge reg. 6-3-79 n° 12  
Barletta, 26/9/80



*Il segretario generale*  
*Wolfgang Steiner*  
*Filograsso*